

AGEVOLAZIONI

Art-bonus: non ammissibili le erogazioni liberali alla fondazione con scopi ampi

di Angelo Ginex



Possono beneficiare del c.d. **Art-bonus** le **erogazioni liberali** ricevute in qualità di soggetto affidatario di un **bene culturale pubblico** e destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione** del bene oggetto di tali interventi.

Al contrario, **non** possono godere di tale beneficio le **erogazioni liberali** ricevute dalla Fondazione con **scopi ampi** e finalizzate a un **generico sostegno** della stessa.

Sono questi i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello n. 464](#), **pubblicato ieri, 12 ottobre**.

Nella specie, l'istanza di interpello veniva presentata da una **Fondazione**, istituita come **ente di diritto pubblico** e poi trasformata in fondazione con **personalità giuridica di diritto privato**, ma mantenendo sempre le caratteristiche di **organismo pubblico**, come emergente dall'inserimento nell'**elenco delle Amministrazioni pubbliche**.

A tale Fondazione, che ha come **fondatori** la regione, la provincia, il comune e altri enti pubblici, è stato **concesso in uso** un **immobile storico di eccezionale valore artistico**, utilizzato quale **sede propria e del relativo Museo**, di cui formano parte integrante la **biblioteca** e la **fototeca**; vi sono poi aree ad esclusivo uso governativo. Essa, inoltre, persegue lo **scopo** di **potenziare** i propri **strumenti scientifici e informativi**, nonché di curare la costituzione e la gestione del **Museo**.

In considerazione della **natura dell'immobile** concesso in uso e delle **finalità culturali** perseguite, la Fondazione intendeva verificare se gli **interventi di restauro e manutenzione** del medesimo immobile, nonché il **sostegno dell'attività istituzionale** dalla stessa svolta, potessero essere **ricompresi** fra le operazioni finanziabili con **erogazioni liberali agevolate** ai

sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014](#) (c.d. **Art-bonus**).

Sul punto, si rammenta che l'[articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014](#) prevede un **credito d'imposta**, nella **misura del 65 per cento** delle **erogazioni liberali** effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per *«**interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di **appartenenza pubblica**, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo»*.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver precisato quali sono gli **scopi** delle **erogazioni liberali** in denaro che legittimano il **credito d'imposta** in parola (cfr. [circolare AdE 24/E/2014](#)) e i **criteri di soddisfacimento** del requisito dell'**appartenenza pubblica** degli istituti e dei luoghi della cultura (cfr. [risoluzione AdE 136/E/2017](#)), ha osservato che *«**in presenza di una o più caratteristiche**, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi **personalità giuridica di diritto privato** - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere **erogazioni liberali**, per il **sostegno** delle loro **attività**, che beneficino del **credito di imposta** in esame»*.

Ciò detto, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover acquisire il **parere** dal competente **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo** (MiBACT).

Ebbene, il MiBACT ha chiarito che l'**immobile storico** di eccezionale valore artistico, **concesso in uso** alla **Fondazione istante** quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca, possiede le **caratteristiche tipiche** di quello che può essere definito "**bene culturale pubblico**", in quanto tale suscettibile di ricevere **erogazioni liberali**, destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione** del bene oggetto di tali interventi, **ammesse** all'agevolazione fiscale dell'**Art-bonus**.

Per quanto concerne invece le erogazioni liberali a **sostegno dell'attività istituzionale** svolta dalla Fondazione istante, si è premesso che il requisito dell'**appartenenza pubblica**, da interpretarsi in chiave **sostanziale** ([risoluzione AdE 136/E/2017](#)), è **collegato** alla **nozione** di "**istituti e luoghi della cultura**" di cui all'[articolo 101 D.Lgs. 42/2004](#) (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In considerazione di ciò, quest'ultima **condizione**, se è certamente ravvisabile per il Museo, la biblioteca e la fototeca, **non sussiste** per la **Fondazione** in quanto tale, poiché essa presenta **un'ampiezza di scopi** tale da **non** consentire una piena identificazione dell'ente nella nozione di **istituto o luogo della cultura**.

In definitiva, quindi, si è affermato che sono **ammissibili** al beneficio dell'**Art-bonus** le

erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione e destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione dell'immobile storico** che possiede le caratteristiche tipiche del **bene culturale pubblico**. Al contrario, **non** possono beneficiare dell'*Art-bonus* le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un **generico sostegno** della stessa.